



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria



Consiglio regionale della Calabria

**COMMISSIONE REGIONALE PER
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E
DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA
UOMO E DONNA**

Protocollo d'Intesa

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI
STRATEGIE CONDIVISE PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LA
PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE E LA
PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI**

TRA

**La Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità
tra Uomo e Donna della Regione Calabria**

E

**Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
della Calabria**

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Penitenziaria, rappresentata dal Provveditore dott. Liberato Guerriero e la Commissione Regionale per l'uguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna della Regione Calabria, rappresentata dalla Presidente Anna De Gaio, (di seguito denominati PRAP e Commissione) condividono obiettivi comuni nel promuovere e consolidare la tutela dei diritti e delle pari opportunità all'interno degli Istituti penitenziari della Calabria, sono interessate a sviluppare sinergie e collaborazioni al fine di promuovere strategie condivise per garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone detenute e per favorire la loro inclusione sociale e le pari opportunità all'interno degli Istituti penitenziari della Regione;
- entrambe le parti sono disposte a garantire il loro impegno e la propria attiva collaborazione per assicurare un ambiente rispettoso, equo e inclusivo a tutti i detenuti e al personale penitenziario;

TENUTO CONTO anche del fenomeno specifico legato alla c.d. violenza di genere che, in considerazione della trasversalità e frequenza dei reati ad essa riconducibili, rappresenta una grave emergenza sociale che richiede attivo contrasto mediante azioni specifiche e progetti efficaci in grado di incidere sulla prevenzione;

VISTI

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000;
- la Decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 1° marzo 2006, una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini;
- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 771/2006/CE del 17 maggio 2006 "Verso una società giusta";
- il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007;
- la Decisione della Commissione Europea n. 2008/590/CE del 16 giugno 2008.
- la Comunicazione della Commissione Europea del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015";
- la Convenzione del Consiglio di Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16.05.2005;

- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa;
- la Risoluzione del Consiglio di Europa 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili;
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media;
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne;
- la Risoluzione del Consiglio di Europa 1327 (2003) sui cosiddetti "crimini d'onore";
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1663 (2004) sulla schiavitù domestica;
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1681 (2004) sulla campagna per combattere la violenza domestica contro le donne;
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile;
- la Raccomandazione del Consiglio di Europa 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'azione contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale;
- la Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77 che ha, tra gli obiettivi principali, la protezione delle donne verso ogni forma di violenza, l'eliminazione della discriminazione al fine di una concreta parità tra i sessi.
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilisce, all'art. 48, che le pubbliche amministrazioni predispongano piani di azioni positive finalizzati alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Il decreto abroga le disposizioni in tema di pari opportunità previste dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 ("Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro"), e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 ("Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive");
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;
- l'art. 27 della Costituzione Italiana in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
- l'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) e il suo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230);

RILEVATO che nella regione Calabria insistono dodici Istituti penitenziari e due sezioni femminili dove si intende promuovere politiche di genere che possano accrescere consapevolezza e cultura;

che quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione è fondamentale per assicurare che i diritti e la dignità dei detenuti siano protetti da un sistema carcerario che contribuisca non solo al benessere degli stessi, ma anche al mantenimento dei principi fondamentali di giustizia e dei diritti umani nella società.

RITENUTO di promuovere azioni tese a:

- garantire che il personale penitenziario riceva adeguata formazione sulle pari opportunità e sulla sensibilizzazione alle discriminazioni di genere, etnia, orientamento sessuale e disabilità;
- assicurare che le detenute e i detenuti abbiano accesso alle stesse opportunità di istruzione, formazione professionale e lavoro all'interno del carcere, senza discriminazioni;
- favorire la partecipazione attiva delle detenute e dei detenuti ai programmi di reinserimento sociale, con particolare attenzione alle esigenze specifiche legate al genere, all'età, all'etnia e alla disabilità;
- garantire che le detenute e i detenuti ricevano cure mediche appropriate e accesso ai servizi sociali, rispettando la loro dignità e privacy;
- prevedere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alle pari opportunità all'interno del carcere, attraverso workshop, incontri e attività educative;
- monitorare costantemente l'applicazione delle norme sulle pari opportunità all'interno del carcere e promuovere la cultura dell'inclusione e dell'uguaglianza tra detenute, detenuti e personale penitenziario;
- collaborare con organizzazioni, associazioni e istituti di ricerca per favorire lo sviluppo di politiche e interventi specifici sulle pari opportunità nel contesto penitenziario;
- promuovere la partecipazione delle detenute e dei detenuti a iniziative culturali, ricreative e sportive all'interno e all'esterno del carcere, favorendo il loro benessere psicofisico e la coesione sociale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Penitenziaria persegue l'obiettivo di attivare percorsi finalizzati alla rieducazione e alla promozione della persona, anche attraverso la stipula di Convenzioni con Enti e Associazioni che possano contribuire al raggiungimento di tali scopi

CONVENGONO

Articolo 1 - Finalità.

1. Finalità del presente protocollo è quello di attuare strategie congiunte per promuovere l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione basata su genere, età, disabilità, orientamento sessuale, etnia o religione, garantire a tutti i detenuti, senza distinzione, pari opportunità di accesso alla formazione, al lavoro, all'assistenza sanitaria e al supporto psicologico.
2. Il presente protocollo si prefigge, altresì, la promozione di politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei detenuti, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e molestia, nonché l'adozione di azioni concrete per garantire la parità di genere all'interno del carcere.
3. Le attività ed i progetti sopra detti possono coinvolgere, ove le parti lo concordino, anche altri attori, quali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, le Forze dell'Ordine, gli Uffici territoriali del Governo-Prefetture, la Magistratura, i Centri Antiviolenza, le Associazioni del terzo settore che prevedono nei propri statuti le medesime finalità, per favorire al meglio gli obiettivi della convenzione.

Articolo 2 - Obiettivi specifici.

1. In relazione a quanto sopra detto, le parti si pongono i seguenti obiettivi specifici:
 - a) elaborare, attivare e verificare un piano di interventi integrato all'interno degli Istituti penitenziari del distretto finalizzato:
 - alla prevenzione della violenza sulle donne e alla tutela loro e di quei soggetti più

suscettibili di discriminazione a causa del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle condizioni personali e sociali;

- a promuovere pari opportunità in ambito formativo, scolastico, lavorativo;
- a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione negli istituti penitenziari;
- a sensibilizzare i detenuti sui loro diritti e a promuovere una cultura di rispetto reciproco e di non discriminazione;
- ad offrire il supporto tecnico e formativo della Commissione regionale al personale penitenziario per promuovere la consapevolezza sui temi dell'uguaglianza di genere, della violenza domestica e dei diritti delle persone detenute con la collaborazione del Provveditorato Regionale per agevolare la partecipazione del personale a corsi di formazione e workshop specifici.

b) promuovere:

- progetti per la prevenzione della violenza e per la tutela delle donne e degli altri soggetti più suscettibili di discriminazione a causa del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle condizioni personali e sociali;
- progetti specialistici di tipo terapeutico riabilitativo destinati ai sex offenders;
- iniziative con finalità di sensibilizzazione ed informazione, attivate in riferimento all'obiettivo della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
- campagne informative e attività educative all'interno degli istituti penitenziari;
- progetti formativi e di educazione civica rivolti ai detenuti, al personale penitenziario e alla comunità esterna;
- l'accesso ai servizi di supporto e alle opportunità di formazione e lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari;
- il monitoraggio sul rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità all'interno degli istituti penitenziari finalizzato all'intervento in caso di violazioni.

Articolo 3 - Territorialità.

1. Il presente Protocollo si estende a tutti gli Istituti penitenziari della regione Calabria, con particolare riferimento agli Istituti ove sono presenti sezioni femminili (Istituti Penitenziari "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria plesso "San Pietro" e Casa Circondariale "Rosetta Sisca" di Castrovillari) e sezioni ove sono ristretti sex offenders (Istituti Penitenziari "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria plesso "Arghilla", Casa Circondariale "Rosetta Sisca" di Castrovillari e Casa Circondariale di Vibo Valentia).

Articolo 4 - Obblighi della Commissione Regionale per l'uguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna della Regione Calabria.

1. La Commissione si impegna a proporre al Provveditorato iniziative, per il personale ed i detenuti, volte a promuovere in ambiente penitenziario una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle altre categorie di soggetti discriminati nonché a diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, in particolare si impegna a svolgere attività seminariali, con la collaborazione del Comitato per le Pari Opportunità del Corpo di polizia penitenziaria, per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, finalizzate ad approfondire i temi delle pari opportunità, in linea con le indicazioni dell'Amministrazione ed alle iniziative già intraprese dalla stessa per la promozione dello sviluppo di una sensibilizzazione dei vari livelli dell'organizzazione sul valore della diversità di genere e sulle modalità di gestione delle stesse all'interno degli Istituti penitenziari della Calabria, attivando un processo di rieducazione del detenuto nonché la

valorizzazione della sua persona.

2. La Commissione favorisce la sottoscrizione di protocolli e l'attivazione di procedure condivise con altri soggetti disposti a far parte della rete.
3. La Commissione si impegna a promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio tali da limitare l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona reperendo canali di finanziamento pubblici o privati, anche tramite progetti congiunti, utili a realizzare e implementare le attività previste dal Protocollo.

Art. 5 - Obblighi dell'Amministrazione Penitenziaria.

1. Il Provveditorato, in sinergia con il Comitato per le Pari Opportunità del Corpo di polizia penitenziaria, si impegna a collaborare, sotto il profilo organizzativo, perché le iniziative condivise possano realizzarsi, senza che ciò comporti alcun onere finanziario per l'Amministrazione Penitenziaria.

Articolo 6 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo sono improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
2. Ai fini esecutivi del presente Protocollo, i flussi informativi tra le parti, in modalità telematica o cartacea, sono improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Art. 8 - Durata e disposizioni finali.

1. Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga, ove convenuta tra le parti, e può essere oggetto di recesso anticipato su comunicazione di ciascuna di esse.

Il Provveditore

Dott. Liberato Guerriero



La Presidente della Commissione

Prof.ssa Anna De Gaio

